

Deliberazione 27 marzo 1996

Applicazione della legge n.188/1990 per i produttori ceramici appartenenti ai Paesi dello Spazio economico europeo.

IL CONSIGLIO NAZIONALE CERAMICO

VISTA la nota della Commissione Europea - D.G. XV in data 13 febbraio 1996 prot.1224 nella quale si rileva che deve essere estesa ai ceramisti di Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo del 13.12.93 la facoltà di ottenere i marchi: "Ceramica artistica e tradizionale" e "Ceramica di qualità" di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n.188 così come modificata dall'art.44, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n.52 (legge comunitaria 1994);

RITENUTO di condividere le osservazioni sopra richiamate

DELIBERA

Tutti i provvedimenti adottati in applicazione delle leggi citate in premessa e concernenti i produttori ceramici dei Paesi membri dell'Unione europea dovranno intendersi riferiti anche ai ceramisti di Paesi aderenti al citato accordo sullo Spazio economico europeo.

Il Segretario

Il Presidente

SCAMARDI'

MENGOZZI

PAESI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

(alla data del 27.3.96)

- Austria
- Belgio
- Danimarca
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Grecia
- Irlanda
- Italia
- Lussemburgo
- Olanda
- Portogallo
- Regno Unito
- Spagna
- Svezia

PAESI ADERENTI ALL'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

(alla data del 27.3.96)

- Islanda
- Liechtenstein
- Norvegia